

	CONTRATTO D'APPALTO	
	RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACCESSORI PER IL TOMOGRAFO	
	COMPUTERIZZATO MODELLO REVOLUTION ASCEND,	
	NELL'AMBITO DEL PNRR	
	TRA	
	l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, in seguito denominata ASST,	Rep. Gen. N. 435/2023
	Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03622120131, rappresentata dal Direttore	
	della S.C. Gestione Acquisti, Dott. Enrico Guido Ripamonti, nato a Merate	
	(LC) il 17.10.1959 e domiciliato per la carica in Lecco, Via dell'eremo, 9/11	
	E	
	la società GE Medical Systems Italia S.p.A. con sede in Via Galeno, 36 a	
	Milano (MI), Codice Fiscale 93027710016 e partita IVA 03663500969, in	
	persona del Legale Rappresentante, Dott. Antonio Spera, nato a Potenza (PZ)	
	il 15 ottobre 1967, C.F.: SPRNTN67R15G942Z	
	PREMESSO CHE	
	- questa Amministrazione con deliberazione n. 767 del 14 settembre 2023 ha	
	aggiudicato alla società GE Medical Systems Italia S.p.A. la fornitura di	
	accessori per il Tomografo Computerizzato modello Revolution Ascend,	
	nell'ambito del PNRR, quale fornitura complementare rispetto al contratto di	
	cui all'ODA Consip n. 7352466, per un importo contrattuale di € 109.500,00	
	+ IVA 5%;	
	- che con polizza fidejussoria n. S364912360979 datata 23 settembre 2023,	
	rilasciata da INTESA SANPAOLO S.p.A., è stata costituita garanzia	
	fideiussoria di € 4.380,00, come previsto dall'articolo 117, comma 1, del	

D.LGS. 36/2023.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Norme regolatrici.- Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, la documentazione di gara, l'offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nello stesso, da quanto segue:

a) dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

Art. 2 – Oggetto del contratto.- L'ASST di Lecco aggiudica la fornitura di accessori per il Tomografo Computerizzato modello Revolution Ascend, nell'ambito del PNRR, quale fornitura complementare rispetto al contratto di cui all'ODA Consip n. 7352466, per un importo contrattuale di € 109.500,00 + IVA 5%, alla società GE Medical Systems Italia S.p.A..

Art. 3 – Esecuzione, durata e valore della fornitura.- L'importo contrattuale della fornitura è pari ad € 109.500,00 + IVA, così suddiviso:

Descrizione	Codice offerto	Importo 5% IVA esclusa	CUP	CIG
Pacchetto Perfusion Avanzata CT Perfusion 4D Complete	B77221RBED, B79831KRED	€ 27.000,00	F19J22001380005	A00498A088
Pacchetto Interventistica	B75072NA, B7880FRJ, B76152RE, B79432DA	€ 40.000,00		
Server Virtuale 12 utenti	M81601BFED	€ 30.000,00		
100 crediti formativi (Formazione specialistica per scanner TC)	A82100CT	€ 12.500,00		

Importo totale: € 109.500,00 + IVA 5%;

L'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 76 comma 4 lettera b) del D.LGS. 36/2023 (fornitura complementare rispetto al contratto per la fornitura della TAC di cui all'ODA Consip principale n. 7352466).

Per tutte le condizioni si rimanda alla vostra offerta tecnica ed economica ed a quanto previsto dai documenti della procedura Sintel Id. n. 173162718.

Art. 6 – Penali.- Le inadempienze da parte dell'Aggiudicatario comporteranno l'applicazione di penali.

In caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà:

- effettuare l'acquisto presso terzi, in danno dell'aggiudicatario inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
- applicare una penalità nella misura del 3‰ per le forniture non eseguite o non idonee;
- applicare una penalità nella misura dell'1‰ per le forniture eseguite in ritardo, per ogni giorno di ritardo;

	- applicare una penalità nella misura dell'1‰ per i collaudi eseguiti in ritardo,	
	per ogni giorno di ritardo;	
	- applicare una penalità nella misura 0,3‰ per ogni risposta alla chiamata di	
	intervento effettuata in ritardo, per ogni giorno di ritardo;	
	- applicare una penalità nella misura dello 0,3‰ per gli interventi correttivi	
	conclusi in ritardo e per cui non sia stata fornita un'apparecchiatura sostitutiva	
	o i singoli accessori di pari caratteristiche	
	alla fornitura originale entro il termine indicato, per ogni giorno di ritardo;	
	- applicare una penalità nella misura 1‰ per ogni manutenzione preventiva	
	non effettuata secondo quanto previsto dal produttore.	
	La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della	
	fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.	
	L'importo complessivo delle eventuali penali applicate, non potrà superare il	
	10% del valore aggiudicato.	
	In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a	
	darne comunicazione all'aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30	
	giorni mediante raccomandata A.R..	
	In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione	
	potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione	
	disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.	
	Art. 7 – Obblighi in tema di tracciabilità finanziaria. – Ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla	
	predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo	

	periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali	
	contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità	
	assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010	
	n. 136.	
	Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento.- La fatturazione della	
	fornitura dovrà essere effettuata a seguito di collaudo favorevole della stessa.	
	Saranno ammesse al pagamento solo le fatture recanti il visto del Direttore	
	della S.C. Ingegneria Clinica, o suo delegato, quale attestazione della regolare	
	esecuzione della fornitura.	
	Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento	
	della fattura, previa verifica dei competenti uffici dell'ASST.	
	Le fatture emesse nei confronti di questa Amministrazione dovranno essere	
	obbligatoriamente emesse in modalità elettronica.	
	La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di	
	intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di	
	Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le	
	specifiche di legge.	
	Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.	
	190 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l'IVA relativa alle cessioni	
	di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche	
	amministrazioni, addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà essere versata	
	dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal	
	fornitore, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA	
	denominato "split payment".	

	Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore di	
	questa Azienda relative all’oggetto del presente contratto, dovranno	
	obbligatoriamente riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”.	
	Art. 9 – Spese. – Sono a completo ed esclusivo carico dell’Aggiudicatario	
	della fornitura e del servizio tutte le spese amministrative relative e conseguenti	
	al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.	
	Art. 10 – Foro competente. – Per qualunque controversia o contestazione	
	emergente dal presente contratto le parti congiuntamente si accordano di	
	eleggere quale Foro competente il Foro di Lecco, escludendo la competenza	
	degli altri Fori.	
	Art. 11 – Responsabile del trattamento – Ai sensi del Regolamento UE	
	2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo	
	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva	
	95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) da ora GDPR, il	
	contraente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati connessi	
	al contratto di fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 4, punto 8 del GDPR ed è	
	tenuto a tutti gli obblighi ed adempimenti in capo al responsabile del	
	trattamento previsti dai commi da 2 a 10 dell’art. 28 del gdpr, come di seguito	
	riportato:	
	<i>“Art. 28 Responsabile del trattamento”</i>	
	<i>1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del</i>	
	<i>trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento</i>	
	<i>che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e</i>	
	<i>organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del</i>	

	<i>presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.</i>	
	<i>2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza</i>	
	<i>previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del</i>	
	<i>trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del</i>	
	<i>trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste</i>	
	<i>riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento,</i>	
	<i>dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali</i>	
	<i>modifiche.</i>	
	<i>3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati</i>	
	<i>da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o</i>	
	<i>degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del</i>	
	<i>trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la</i>	
	<i>natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di</i>	
	<i>interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.</i>	
	<i>Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile</i>	
	<i>del trattamento:</i>	
	<i>a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del</i>	
	<i>trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese</i>	
	<i>terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto</i>	
	<i>dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal</i>	
	<i>caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa</i>	
	<i>tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale</i>	
	<i>informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;</i>	
	<i>b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si</i>	
	<i>siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di</i>	

	<i>trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del</i>	
	<i>titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono</i>	
	<i>imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto</i>	
	<i>dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione</i>	
	<i>dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del</i>	
	<i>trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3,</i>	
	<i>prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure</i>	
	<i>tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i</i>	
	<i>requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del</i>	
	<i>trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione</i>	
	<i>dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del</i>	
	<i>trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro</i>	
	<i>responsabile.</i>	
	<i>5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di</i>	
	<i>condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione</i>	
	<i>approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per</i>	
	<i>dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente</i>	
	<i>articolo.</i>	
	<i>6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il</i>	
	<i>responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai</i>	
	<i>paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su</i>	
	<i>clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche</i>	
	<i>laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento</i>	
	<i>o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.</i>	
	<i>7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di</i>	

	<i>cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di</i>	
	<i>cui all'articolo 93, paragrafo 2.</i>	
	<i>8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le</i>	
	<i>materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del</i>	
	<i>meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.</i>	
	<i>9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in</i>	
	<i>forma scritta, anche in formato elettronico.</i>	
	<i>10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola</i>	
	<i>il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è</i>	
	<i>considerato un titolare del trattamento in questione.</i>	
	Si pattuisce, inoltre e in particolare:	
	• il Responsabile del trattamento, come sopra individuato, in caso di	
	violazione dei dati personali (data breach) deve comunicare, tramite PEC	
	(protocollo@pec.asst-lecco.it), al Titolare del Trattamento di questa ASST	
	tale violazione.	
	La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire entro 24 ore dall'avvenuta	
	conoscenza, ciò per permettere a questa Amministrazione di procedere alla	
	notifica all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;	
	• L'aggiudicatario, dichiara di manlevare questa ASST per qualsiasi danno	
	causato, nel trattamento dei dati relativi al presente contratto, a persone o	
	beni.	
	• L'aggiudicatario, garantisce la riservatezza delle informazioni, dei	
	documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante	
	l'esecuzione del presente contratto.	
	• L'aggiudicatario, deve utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo	

	svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra	
	diversa utilizzazione.	
	• L'aggiudicatario, deve adottare preventive misure di sicurezza atte ad	
	eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o	
	perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di	
	trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni	
	vigenti.	
	Art. 12 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali. – Il	
	Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con	
	deliberazione n. XI/1751 del 17/06/2019, costituisce parte integrante del	
	presente contratto e le parti si impegnano a rispettarne i principi e i contenuti.	
	Art. 13 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n.	
	190/2012 e s.m.i. – L'Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che, nel	
	caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della	
	Legge n. 190/2012 e s.m.i., comunque accertato dall'ASST, potranno essere	
	applicate le seguenti sanzioni:	
	- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e	
	risarcimento del danno;	
	- escussione della cauzione definitiva;	
	- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre	
	anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e	
	accertati;	
	- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in	
	materia;	
	Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno	

	in vigore sino al termine dell'esecuzione del contratto e pertanto le stesse,	
	anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante,	
	sostanziale e pattizia.	
	Art. 14 – Codice Etico Aziendale. – Il fornitore si impegna ad aderire ai	
	principi enunciati nel Codice Etico adottato dall'ASST di Lecco e pubblicato	
	sul sito internet www.asst-lecco.it a cui si rimanda per la sua consultazione.	
	In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del	
	fornitore, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell'art.	
	1456 del codice civile, con diritto dell'ASST di chiedere il risarcimento dei	
	danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	Art. 15 – Vicende inerenti l'aggiudicatario. – In caso di fallimento	
	dell'appaltatore, il contratto verrà sciolto. In caso di fallimento del	
	mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si applicherà la	
	disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	Art. 16 - Clausola T&T. - L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere	
	dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di	
	quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1	
	dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.	
	Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice	
	in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo	
	committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del	
	contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.	
	La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà	
	sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo	
	produttivo originato dal contratto, secondo quanto sarà specificato nella	

	“norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.	
	L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010	
	verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub	
	contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità	
	assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T con la quale ciascuno di essi	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.	
	136/2010.	
	Art. 17 – Subappalto. – Il subappalto è regolato sulla base di quanto previsto	
	dall’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.	
	Art. 18 – Recesso unilaterale dal contratto. – L’ASST potrà recedere dal	
	contratto, in caso di gravi inadempienze da parte del fornitore, senza che ciò	
	comporti oneri per la stessa, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. In	
	particolare l’ASST potrà recedere da contratto nei casi previsti dalla	
	normativa antimafia.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Per l’ASST di Lecco,	
	f.to digitalmente	
	Il Direttore S.C. Gestione Acquisti	
	Dott. Enrico Guido Ripamonti	
	Per GE Medical Systems Italia S.p.A.	
	f.to digitalmente	
	Il Legale Rappresentante	
	Dott. Antonio Spera	
	Ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile il Dott. Antonio Spera, Rappresentante	
	Legale della società GE Medical Systems Italia S.p.A., dichiarano di avere	

preso visione e di dare specifica approvazione dell'art. 20 (Codice Etico Aziendale), dell'art. 19 (Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 190/2012 e s.m.i.), dell'art. 21 (Vicende inerenti l'aggiudicatario), dell'art. 23 (Recesso unilaterale dal contratto).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per GE Medical Systems Italia S.p.A.

f.to digitalmente

Il Legale Rappresentante

Dott. Antonio Spera